

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 2.8.2019

INFORMATIVA N. 20/2019

**DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. "Decreto Crescita")
conv. L. 28.6.2019 n. 58
Novità fiscali**

INDICE

<i>1. Premessa</i>	<i>pag. 2</i>
<i>2. Novità fiscali</i>	<i>pag. 2</i>

1 PREMESSA

Il “Decreto Crescita” è stato convertito nella L. 28.6.2019 n. 58, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

E' entrato in vigore l'1.5.2019, mentre la L. 58/2019 è entrata in vigore il 30.6.2019. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito si riepilogano le novità fiscali contenute.

2 NOVITÀ FISCALI

Argomento	Descrizione
Proroga a regime del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP	<p>Viene disposto il differimento, a regime, del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti “solari”;• dalla fine del nono a quella dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti “non solari”. <p>Il suddetto differimento riguarda tutti i contribuenti e si applica già in relazione ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019. Nei confronti dei contribuenti “solari”, pertanto, i modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d'imposta 2018, non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30.9.2019, ma entro il 2.12.2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).</p> <p>Dichiarazioni in presenza di operazioni straordinarie</p> <p>Non vengono invece modificati i termini previsti per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa;• trasformazione, fusione e scissione. <p>In tali casi, pertanto, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni rimane fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo al previsto “evento”.</p> <p>Adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP</p> <p>Per effetto della proroga in esame, sono conseguentemente differite anche le scadenze relative agli adempimenti “collegati” al termine di presentazione dei modelli REDDITI e IRAP, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none">• la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;• la redazione e sottoscrizione dell'inventario;• la stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici;• la conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti (c.d. "mini IRES")	<p>Viene integralmente riscritta la disciplina della c.d. "mini IRES", agevolazione che dal 2019 va a sostituire l'ACE, e che si sostanzia nell'assoggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d'impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. La nuova norma pone quale unica condizione quella dell'accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che essi siano reinvestiti in beni strumentali o siano destinati all'incremento della base occupazionale.</p> <p>Soggetti interessati</p> <p>L'agevolazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);• sia i soggetti IRPEF esercenti attività d'impresa (imprese individuali, snc e sas), purché in contabilità ordinaria. <p>Aliquota ridotta</p> <p>A regime (ovvero, dal 2023, per i soggetti "solari"), l'IRES è ridotta di 4 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l'aliquota del 20%).</p> <p>In via transitoria, la riduzione è pari:</p> <ul style="list-style-type: none">• a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;• a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;• a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021;• a 3,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 20,5%), per il 2022. <p>Come nella originaria versione della "mini IRES", non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>In particolare, tale decreto dovrebbe specificare quali siano le modalità applicative dell'agevolazione per i soggetti IRPEF.</p>
Super-ammortamenti - Reintroduzione	<p>Viene prevista la reintroduzione dei super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none">• dall'1.4.2019 al 31.12.2019;• ovvero entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. <p>Nuovo tetto massimo agli investimenti agevolabili</p> <p>Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Detassazione canoni di locazione non percepiti	<p>Viene modificato l'art. 26 del TUIR, in modo da anticipare la detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti, già al momento dell'intimazione di sfratto per morosità o dell'ingiunzione di pagamento.</p> <p>Canoni di locazione non percepiti</p> <p>A norma dell'art. 26 del TUIR, in linea di principio, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che ne sono titolari, a prescindere dalla effettiva percezione. Pertanto, anche ove il conduttore non paghi il canone, il locatore è tenuto a dichiarare i redditi da locazione da essi scaturenti.</p> <p>Tale regola subisce, però, un'eccezione per i soli contratti di locazione di immobili abitativi. L'art. 26 del TUIR, come vigente fino al 29.6.2019, prevedeva che, ove il conduttore di un immobile abitativo non pagasse i canoni di locazione dovuti al locatore, quest'ultimo era tenuto a dichiararli ugualmente fino a che non giungesse a conclusione il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.</p> <p>Il DL 34/2019 convertito modifica proprio tale parte dell'art. 26 del TUIR, sostituendo il riferimento alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto con un riferimento alternativo:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'intimazione di sfratto per morosità;• all'ingiunzione di pagamento. <p>La modifica opera, quindi, solo per i contratti di locazione di immobili abitativi.</p>
Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU	<p>Aumenta la misura della deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali, in maniera progressiva a partire dal periodo d'imposta 2019 "solare" fino a prevederne l'integrale deducibilità dal periodo d'imposta 2023 "solare".</p> <p>Nuovo aumento dal periodo d'imposta 2019 "solare"</p> <p>L'art. 3 del DL 34/2019 convertito dispone che la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• 50% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti "solari");• 60% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti "solari");• 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2022, per i soggetti "solari");• 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2022 (dal 2023, per i soggetti "solari").
Ampliamento dei termini per l'emissione della fattura	<p>A partire dall'1.7.2019 la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Viene dunque superata la previsione del DL 119/2018, in base alla quale il soggetto passivo avrebbe potuto disporre di un termine di 10 giorni dal momento di effettuazione per l'emissione del documento.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche - Semplificazioni	<p>Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate, tenendo conto dei dati indicati nel documento, verifica, grazie all'ausilio di procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento del tributo e integra le fatture che ne sono sprovviste.</p> <p>Tale procedura si applicherà con riferimento alle fatture elettroniche inviate a partire dall'1.1.2020 mediante il Sistema di Interscambio.</p>
Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi	<p>Vengono introdotte alcune semplificazioni con riguardo ai termini di trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>Termini di trasmissione telematica dei corrispettivi</p> <p>In base alle nuove disposizioni, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è ammessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni.</p> <p>Restano fermi, in ogni caso, il termine giornaliero di memorizzazione dei dati e i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche.</p> <p>Moratoria delle sanzioni per il primo semestre</p> <p>Viene stabilito che, per i primi 6 mesi di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le sanzioni previste non si applicano se il soggetto passivo trasmette i dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fermi restando i termini per la liquidazione periodica dell'imposta).</p> <p>I 6 mesi decorrono:</p> <ul style="list-style-type: none">dall'1.7.2019, per i soggetti che hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000,00 euro nel 2018;dall'1.1.2020, per la restante parte dei soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72. <p>Secondo quanto precisato con la successiva circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15, possono beneficiare della moratoria delle sanzioni, nel rispetto di determinate condizioni, anche i soggetti che, al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo, non hanno ancora messo in servizio i registratori telematici.</p>
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche - Semplificazioni	<p>Viene disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle liquidazioni periodiche possono trasmettere la comunicazione relativa al quarto trimestre del periodo d'imposta con la dichiarazione IVA annuale, purché quest'ultima sia presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.</p> <p>In assenza di indicazioni specifiche da parte della norma, la nuova modalità di presentazione dovrebbe applicarsi a partire dalla comunicazione relativa al quarto trimestre 2019.</p> <p>Resta ferma, per i soggetti passivi IVA, la possibilità di trasmettere la suddetta comunicazione, "in via autonoma", entro il mese di febbraio dell'anno successivo al trimestre cui si riferisce.</p>

Argomento	Descrizione
Cedibilità dei crediti IVA trimestrali	<p>L'art. 12-<i>sexies</i> del DL 34/2019 convertito introduce la facoltà, per i soggetti passivi, di cedere i crediti IVA maturati su base trimestrale.</p> <p>A tal fine, dovranno essere soddisfatti i requisiti per accedere ai rimborsi infrannuali disciplinati dall'art. 38-<i>bis</i> del DPR 633/72.</p> <p>Viene quindi superata la limitazione della cedibilità dei soli crediti emergenti dalla dichiarazione annuale, derivante dalla formulazione letterale dell'art. 5 co. 4-<i>ter</i> del DL 70/88.</p> <p>La nuova disciplina che consente la cedibilità dei crediti IVA trimestrali sarà applicabile a partire dalle richieste di rimborso successive all'1.1.2020.</p>
Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento	<p>L'art. 12-<i>septies</i> del DL 34/2019 convertito prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento e un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.</p> <p>Procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento</p> <p>Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l'altro, le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none">• il cessionario o committente avente lo <i>status</i> di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;• il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;• non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute. <p>Registri delle dichiarazioni di intento</p> <p>Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none">• numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;• annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle. <p>Sanzione per omesso riscontro della presentazione della dichiarazione di intento</p> <p>Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).</p> <p>Decorrenza e modalità di attuazione</p> <p>Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal 2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Fatturazione elettronica nei confronti di San Marino	<p>Viene stabilito l'introduzione degli obblighi di esecuzione in forma elettronica degli adempimenti relativi ai rapporti di scambio tra l'Italia e la Repubblica di San Marino.</p> <p>Attualmente la disciplina dei rapporti fiscali tra i due Stati è contenuta nel DM 24.12.93, il quale dovrà essere revisionato da un successivo decreto ministeriale.</p> <p>Facendo riferimento al DM 24.12.93, dunque, si presume che la nuova disciplina riguardi:</p> <ul style="list-style-type: none">• le cessioni di beni verso San Marino;• le cessioni di beni verso l'Italia con addebito dell'IVA;• le cessioni di beni verso l'Italia senza addebito dell'IVA. <p>Soggetti esonerati</p> <p>Anche per la disciplina in esame saranno vigenti gli esoneri già previsti per gli obblighi di fatturazione elettronica in ambito nazionale. Saranno, dunque, esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none">• i soggetti in regime forfetario;• i soggetti che applicano il "regime di vantaggio";• le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e gli altri enti assimilati, che non hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali più di 65.000,00 euro di proventi nel periodo d'imposta precedente;• coloro che, per il 2019, sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria. <p>Modalità operative di trasmissione delle fatture</p> <p>La nuova disciplina sarà efficace solo successivamente all'emanazione di uno specifico decreto ministeriale, da definire d'intesa con l'Amministrazione di San Marino.</p> <p>Dovranno, altresì, essere definite, con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, le regole tecniche per eseguire i nuovi obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.</p>
Vendite a distanza facilitate da un'interfaccia elettronica - Obblighi informativi	<p>Vengono introdotti nuovi obblighi di natura informativa per i soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno della UE tramite un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi).</p> <p>Dati oggetto di trasmissione</p> <p>La disposizione in esame prevede che i soggetti in parola inviino, con riguardo a ciascun fornitore, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l'indirizzo di posta elettronica;• il numero totale delle unità vendute in Italia;• alternativamente, per le unità vendute in Italia, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
	<p>Termini e modalità di invio dei dati</p> <p>I dati devono essere trasmessi entro il mese successivo a ciascun trimestre. Tuttavia, in sede di conversione del DL 34/2019:</p> <ul style="list-style-type: none">• è stata eliminata la previsione secondo la quale il primo invio dei dati avrebbe dovuto essere effettuato nel mese di luglio 2019;• è stata demandata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate la definizione dei termini di invio dei dati (oltre che, come già previsto, delle relative modalità di trasmissione). <p>Responsabilità delle piattaforme online nell'assolvimento dell'IVA</p> <p>Qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza tramite piattaforme digitali o simili abbia omesso di trasmettere, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti, presenti sulla piattaforma, è considerato debitore dell'imposta relativa alle suddette vendite, a meno che dimostri che l'IVA è stata assolta dal fornitore.</p> <p>Efficacia dei nuovi obblighi</p> <p>Gli obblighi di natura informativa per le piattaforme <i>online</i>, nonché quelli relativi alla responsabilità nell'assolvimento dell'IVA sulle vendite a distanza, si applicano dall'1.5.2019 e fino al 31.12.2020.</p>
Regime forfetario - Applicazione delle ritenute	<p>Viene introdotto, per i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, l'obbligo di operare le ritenute d'acconto sulle somme corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente e di redditi a questi assimilati.</p> <p>La disposizione è entrata in vigore l'1.5.2019, ma opera retroattivamente dall'1.1.2019. Viene pertanto stabilito che le ritenute relative alle somme già corrisposte dall'1.1.2019 al 30.4.2019 sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• trattenute in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/2019, avvenuta l'1.5.2019);• versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta. <p>Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfetario continuano ad avere la facoltà (ma non l'obbligo) di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime agevolato.</p>
Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti in regime forfetario	<p>In dipendenza dell'esclusione dagli ISA (che sostituiscono gli studi di settore dal periodo d'imposta 2018), i soggetti che applicano il regime forfetario sono tenuti all'adempimento di specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta che si concretizzano nell'indicazione di specifici elementi relativi all'attività nei righi RS374 - RS381 del modello REDDITI PF.</p> <p>Tali obblighi informativi saranno individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli REDDITI, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Semplificazione dei modelli ISA	<p>Viene previsto che, in sede di compilazione dei modelli di comunicazione dei dati ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), non sarà più necessario indicare i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli REDDITI. A tal fine, sono resi disponibili agli operatori economici i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate che risultino utili per la compilazione dei modelli ISA.</p> <p>La previsione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (modelli REDDITI 2021).</p>
Tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici	<p>Viene stabilito che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, il registro medesimo:</p> <ul style="list-style-type: none">• risulti aggiornato sui sistemi elettronici;• venga stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. <p>La disposizione è in vigore dal 30.6.2019 ed estende a tutti i registri contabili la semplificazione già riconosciuta limitatamente ai registri IVA.</p>
Soppressione sanzioni per mancata comunicazione della proroga o risoluzione delle locazioni con cedolare secca	<p>Viene soppressa la sanzione di 50,00 o 100,00 euro per la tardiva o mancata comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca.</p> <p>Proroga o risoluzione del contratto di locazione</p> <p>In linea di principio, la proroga e la risoluzione del contratto di locazione vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate presentando il modello RLI entro 30 giorni dalla proroga o dalla risoluzione, a prescindere dalla cedolare secca. Però, in presenza di opzione per l'imposta sostitutiva, tali adempimenti non comportano l'applicazione delle imposte di registro o di bollo, in quanto esse risultano sostituite dalla cedolare.</p> <p>Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione della proroga e della risoluzione, per i contratti di locazione con cedolare secca, era stato espressamente sanzionato dall'ultimo periodo dell'art. 3 co. 3 del DLgs. 23/2011, a norma del quale: <i>"in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni"</i>.</p> <p>Le suddette sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione sono ora state abrogate.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
	<p>Mancata comunicazione della risoluzione</p> <p>Con riferimento alla mancata comunicazione della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca, va rilevato che, sebbene (a seguito della nuova norma) non risulti più sanzionata, la comunicazione potrebbe risultare utile al fine di comunicare all'Agenzia delle Entrate la conclusione del contratto di locazione agli effetti delle imposte sui redditi.</p> <p>Decorrenza</p> <p>L'abrogazione delle sanzioni per la mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca dovrebbero applicarsi retroattivamente, in applicazione del principio del <i>favor rei</i>.</p>
Novità in materia di locazioni brevi e attività ricettive	<p>Vengono previste alcune novità in tema di locazioni brevi (art. 4 del DL 50/2017) e attività ricettive.</p> <p>Responsabilità solidale locazioni brevi</p> <p>La responsabilità solidale per l'effettuazione e il versamento delle ritenute sui canoni di locazione breve (e contratti assimilati) viene estesa anche in capo ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che appartengono allo stesso gruppo degli intermediari, non residenti (riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia), che non abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia.</p> <p>Comunicazione alla Questura</p> <p>Viene previsto che i dati risultanti dalle comunicazioni alle Questure, aventi ad oggetto le generalità delle persone ospitate nelle strutture ricettive, siano forniti all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>La nuova norma prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di cui sopra siano forniti dal Ministero dell'Interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle Entrate che li rende disponibili, anche ai fini del monitoraggio, ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.</p> <p>Tali dati potranno essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli relativi alle locazioni brevi trasmessi dagli intermediari immobiliari e dai gestori di portali telematici, <i>“ai fini dell'analisi del rischio relativo alla correttezza degli adempimenti fiscali”</i>.</p> <p>Un successivo decreto dovrà definire criteri, termini e modalità di attuazione della disposizione in commento.</p> <p>Banca dati delle locazioni brevi e attività ricettive</p> <p>Al fine di <i>“migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali”</i>, viene istituita, presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un'apposita banca dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• delle strutture ricettive presenti sul territorio nazionale;• degli immobili destinanti alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
	<p>Viene demandato ad un decreto attuativo il compito di stabilire:</p> <ul style="list-style-type: none">• le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;• le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;• le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. <p>Codice identificativo</p> <p>Tutte le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi saranno identificati da un codice alfanumerico, detto "codice identificativo", il quale dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione relativa all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.</p> <p>I titolari delle strutture ricettive nonché gli intermediari immobiliari (definiti, coerentemente con la normativa in tema di locazioni brevi, come "<i>i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare</i>") sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'offerta;• alla promozione dell'immobile. <p>L'inosservanza dell'obbligo sopra illustrato è sanzionata con una sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.</p> <p>Con successivi decreti del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, saranno definiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio nazionale;• le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Disposizioni in materia di ravvedimento operoso parziale	<p>E' stato introdotto l'art. 13-<i>bis</i> del DLgs. 472/97 rubricato "Ravvedimento parziale".</p> <p>La nuova norma disciplina tre diverse fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none">• con una norma interpretativa, ha previsto che il ravvedimento operoso si perfezioni anche in caso di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento;• se il contribuente versa l'imposta dovuta in ritardo, il ravvedimento si perfezionerà con il successivo versamento della sanzione e degli interessi; al riguardo per determinare la sanzione occorre fare riferimento al momento in cui si è avuto l'integrale versamento, mentre gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo;• in caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può ravvedere i singoli versamenti oppure ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui viene regolarizzata. <p>Ambito di applicazione</p> <p>La nuova disciplina si applica solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.</p>
Versamenti con il modello F24 - Estensione e semplificazioni	<p>Vengono previste:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'estensione dei versamenti da effettuare con il modello F24;• alcune semplificazioni in relazione ai versamenti da effettuare con il modello F24. <p>Estensione dell'utilizzo del modello F24</p> <p>Viene stabilito che la disciplina del versamento unitario e della compensazione si applichi anche alle:</p> <ul style="list-style-type: none">• tasse sulle concessioni governative;• tasse scolastiche. <p>La suddetta estensione si applica a decorrere dall'1.1.2020.</p> <p>Versamento dell'addizionale comunale IRPEF</p> <p>Viene stabilito che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento, e non più in relazione ad ogni singolo Comune (identificato con il relativo codice catastale).</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Impegni alla trasmissione telematica delle dichiarazioni - Semplificazioni	<p>Viene semplificato il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica di dichiarazioni o comunicazioni.</p> <p>Caratteristiche dell'impegno cumulativo</p> <p>Qualora il contribuente/sostituto d'imposta conferisca un incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, il soggetto incaricato rilascia infatti un impegno cumulativo a trasmettere i dati in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Tale impegno può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente, se sono indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell'impegno.</p> <p>L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato. È sempre ammessa la revoca espressa.</p> <p>Revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica</p> <p>In caso di impegno cumulativo, l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o comunicazioni costituisce grave irregolarità che comporta la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica.</p>
Controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi - Semplificazioni	<p>Viene stabilito che, nell'ambito del controllo formale delle dichiarazioni, gli Uffici non chiedono ai contribuenti documenti relativi ad informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.</p> <p>Limitazioni</p> <p>La preclusione non opera ove la richiesta riguardi:</p> <ul style="list-style-type: none">• la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nell'anagrafe tributaria;• informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria, ma non conformi ai dati dichiarati dal contribuente. <p>Al di fuori di questi due casi, le richieste di documenti sono da considerarsi inefficaci.</p>
Conoscenza degli atti e semplificazioni	<p>Viene modificato l'art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente.</p> <p>Conoscenza degli atti</p> <p>Viene previsto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'impegno di assumere le iniziative necessarie affinché il contribuente abbia a disposizione gli strumenti utili ad assolvere gli adempimenti che gli sono richiesti, almeno 60 giorni prima del termine concesso al contribuente per gli adempimenti medesimi.</p> <p>L'elemento innovativo riguarda il termine, in quanto nella precedente formulazione la norma prescriveva l'assolvimento di tali compiti "in tempi utili".</p> <p>Conoscibilità degli atti</p> <p>Viene previsto che i modelli e le istruzioni debbano essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. Inoltre, l'Amministrazione finanziaria deve assicurare che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli possibile.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Interventi antisismici e di riqualificazione energetica - Sconto sul corrispettivo	<p>In luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni d'imposta spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, il contribuente può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto.</p> <p>L'esercizio dell'opzione deve essere effettuata d'intesa con il fornitore.</p> <p>In particolare, lo sconto:</p> <ul style="list-style-type: none">• può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013 e gli interventi antisismici di cui all'art. 16 del DL 63/2013;• è di importo pari all'ammontare della detrazione d'imposta spettante;• è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. <p>Al fornitore l'ammontare dello sconto riconosciuto sarà rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, mediante il modello F24.</p> <p>Ulteriore cessione da parte del fornitore</p> <p>Il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere a sua volta il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi (questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito).</p> <p>Il credito non può essere ceduto a istituti di credito e intermediari finanziari.</p> <p>Provvedimento attuativo</p> <p>Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
Interventi di recupero edilizio volti al risparmio energetico - Cessione della detrazione	<p>I soggetti beneficiari della detrazione IRPEF spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.</p> <p>Entrata in vigore</p> <p>La disposizione è entrata in vigore il 30.6.2019.</p> <p>Ulteriore cessione da parte del fornitore</p> <p>Il fornitore dell'intervento può cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi, non possono cedere ulteriormente il credito.</p> <p>In ogni caso, rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.</p>
Esenzione TASI per gli immobili merce	<p>Viene stabilito che, dall'1.1.2022, sono esenti dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>
Immobili locati a canone concordato - Soppressione dell'obbligo dichiarativo	<p>L'IMU e la TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, applicando l'aliquota di base stabilita dal Comune, sono ridotte al 75%.</p> <p>Per beneficiare di tale agevolazione il soggetto passivo non deve più attestare in alcun modo il possesso dei requisiti, né mediante la dichiarazione IMU/TASI, né mediante qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione stabilita dal Comune.</p>
Immobili concessi in comodato - Soppressione dell'obbligo dichiarativo	<p>E' soppresso anche l'obbligo di presentare la dichiarazione per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado (figli o genitori).</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Argomento	Descrizione
Proroga termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI	<p>E' previsto che la dichiarazione IMU/TASI, ove obbligatoria, deve essere presentata entro il 31 dicembre (in luogo del 30 giugno) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.</p> <p>Il differimento del termine si applica a regime e già in relazione alle dichiarazioni relative al 2018, le quali dovranno quindi essere presentate entro il 31.12.2019.</p>
Lotteria degli scontrini - Modifiche	<p>Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, viene stabilito che, nell'ambito della c.d. "lotteria degli scontrini", che verrà avviata a partire dall'1.1.2020, la probabilità di vincita dei premi in caso di acquisti effettuati mediante carta di debito o di credito è aumentata del 100% rispetto all'ipotesi in cui gli acquisti siano effettuati mediante contante.</p> <p>In precedenza, era previsto che le probabilità di vincita fossero aumentate soltanto del 20%.</p>
Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici	<p>Viene reintrodotta la denuncia fiscale per la vendita di alcolici da parte:</p> <ul style="list-style-type: none">• degli esercizi pubblici;• degli esercizi di intrattenimento pubblico;• degli esercizi ricettivi;• dei rifugi alpini.
Rilascio di licenze subordinato al pagamento dei tributi locali	<p>Viene stabilito che gli enti locali possono subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali, da parte dei soggetti richiedenti, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, la ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive.</p>

Studio Gorini s.r.l.